



TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Tribunale di Roma, Seconda Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa [REDACTED] all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale del 26.01.2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi, la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]
elette domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia .
Libero, assente rappresentato e difeso di fiducia dall'Avv. Buonomini del Foro di Roma

IMPUTATO

Per il reato di cui agli artt. 648 c.p. perché, a/ fine di procurare a se o altri un profitto, riceveva , consapevole della sua provenienza delittuosa , la targa di ciclomotore [REDACTED] provento di furto operato in danno di Palmerini Gianmarco.

Fatto commesso in Roma in data antecedente e prossima al 6 agosto 2021.

con l'assistenza del Funzionario [REDACTED], con l'intervento del Pubblico Ministero (VPO) e del difensore dell'imputato;

Conclusioni delle parti:

P.M.: assoluzione ex art. 131 bis

Difesa: sentenza ndp per mancanza dell'elemento psicologico del reato; assoluzione ex art. 131 bis c.p.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio, emesso dal P.M. in data 03.05.2023, l'odierno imputato veniva tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato descritto in rubrica.

L'udienza di comparizione predibattimentale del 09.11.2023 veniva rinviata per legittimo impedimento a comparire del difensore.

All'odierna udienza, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Tribunale accoglieva le conclusioni delle parti che seguivano nei termini trascritti in epigrafe.

All'esito della deliberazione in camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo e dei contestuali motivi in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti di cui è processo sono riassumibili nei termini di seguito indicati:

In data 06.08.2021 l'imputato veniva fermato, alle ore 11:50, a bordo del ciclomotore marca Aprilia modello Scarabeo [REDACTED]

[REDACTED], risultato privo di segnalazioni in banca dati, e su cui era apposta la targa tg. [REDACTED] risultata provento di furto in danno di [REDACTED] avvenuto in data 10.03.2018*

La targa risultava intestata a tale [REDACTED] [REDACTED], compagno della derubata [REDACTED] (cfr. denuncia querela in atti).

L'imputato ha riferito di avere acquistato il motociclo da un sedicente cittadino rumeno rispondendo ad un annuncio telematico, pagandolo la somma di euro 450,00, e che la targa gli era stata fornita dallo stesso venditore.

Effettivamente, da accertamenti, il motociclo risultava nella legittima disponibilità di tale [REDACTED] [REDACTED] che, escusso a sit, riferiva di averlo posto in vendita nel 2018 sul sito E _ Bay, senza targa, al prezzo di euro 100,00 ad una persona di cui non ricordava l'identità (cfr. sit [REDACTED] e accertamenti Questura Roma del 30.08.2021).

Ebbene, alla luce delle emergenze investigative in atti, non risulta possibile formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dell'imputato rispetto al quale, pure all'esito dell'istruttoria dibattimentale, permarrebbe il dubbio sulla piena consapevolezza della provenienza delittuosa della targa.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter c.p.p. dichiara il non luogo procedere nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per assenza di ragionevoli elementi di condanna.

Motivi contestuali

Così deciso in Roma, 26.01.2024

IL GIUDICE

DEPOSITATO IN USIGENSA
il 26/1/2024

IL FUNZIONARIO

{ti